



## SEZIONE GENERALE

### Premessa

In ottemperanza del Decreto Riaperture del 26 aprile 2021, e successivo Decreto Riaperture BIS del 18 maggio 2021, prevede a decorrere dal decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, gli eventi sportivi possono essere svolti anche all'aperto, in presenza di pubblico, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, in presenza di pubblico. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non possono essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, gli eventi e le competizioni sportive, si svolgono senza la presenza di pubblico. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021.

Per eventi o competizioni, di particolare rilevanza che si svolgono anche al chiuso, è previsto l'accesso riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19

### Piscine, palestre e sport di squadra

1. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
2. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.



## **Palestre, piscine, centri natatori**

1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

## **Eventi sportivi aperti al pubblico**

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

## **Impianti nei comprensori sciistici**

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33

## **Certificazioni verdi COVID-19**

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;



- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle



disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni.

La **FSSI** è una Federazione multi-disciplinare pertanto i protocolli di sicurezza sono stati suddivisi in più Sezioni, una denominata Generale, dove sono riportate le disposizioni comuni a tutte le discipline, e Sezioni specifiche per ogni Sport. In caso di misure o disposizioni che insistono sullo stesso oggetto / adempimento si dovrà considerare valido quello della Sezione specifica.

**Il presente documento è in costante aggiornamento al fine di recepire le nuove direttive emanate di volta in volta dal Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o assunte dalla Federazione Sport Sordi Italia.**

I suggerimenti riportati vanno intesi aventi carattere temporaneo e strettamente legati alla fase di emergenza Covid-19, sebbene alcuni di essi potranno risultare utili anche ad emergenza superata. Resta inteso che qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle Autorità Locali nuove disposizioni,



queste andranno recepite e applicate. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alle vigenti normative governative e locali.

## Nota semplificata

### **Decreto riaperture: sport, palestre e piscine del 26 aprile 2021 Decreto Riaperture Bis del 18 maggio 2021.**

Il calendario delle riaperture prevede:

- dal **26 aprile 2021**, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto;
- dal **15 maggio 2021** in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto;
- dal **24 maggio 2021** in zona gialla sono consentite le attività di palestre;
- dal **1 luglio** via libera alle piscine al chiuso.

Dal **1° giugno 2021**, in zona gialla gli **eventi e alle competizioni di livello agonistico** e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, dovranno seguire le seguenti regole:

- la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata;
- il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Per quanto riguarda le palestre, le indicazioni proposte dalle Regioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale):

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura **inferiore a 37,5 °C**;
- organizzare gli spazi negli **spogliatoi e docce** in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri;
- **regolamentare i flussi**, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
  - o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
  - o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

Riguardo le **piscine** pubbliche e le piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) dove sia consentito l'uso natatorio

- divieto di accesso del **pubblico alle tribune**;
- divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;
- anche in questo caso tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
- la **densità di affollamento** in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona;





- assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il **limite del parametro cloro** attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato  $\leq 0,40$  mg/l; pH 6.5 – 7.5;
- le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione.

## Pubblico alle gare sportive

Dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

## Palestre e piscine al chiuso

E' stata anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre; dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli.

## Impianti sciistici

Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

## Decreto riaperture: spostamenti e Pass verde

Dal 26 aprile via libera agli spostamenti tra le regioni in zona gialla. Quelli in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa, invece, sono consentiti solamente ai soggetti muniti della **certificazione o pass verde**, oppure di autocertificazione se si tratta di motivi di lavoro, salute e urgenze.

Il pass per i vaccinati ha una **valenza di sei mesi**, anche per chi è guarito dal Covid-19, ed è rilasciato dalla struttura sanitaria. **Per chi ha effettuato il tampone antigenico o molecolare, che vale 48 ore**, il pass è rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate e dalle farmacie e dovrebbe attestare una delle seguenti condizioni:

- avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta **guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

In accordo con le ultime disposizioni governative, per la ripresa dell'attività sportiva federale sia per gli sport di individuale che di squadra si precisa:

- 1) L'impianto sportivo, dovrà essere pulito giornalmente e periodicamente sanificato da parte dell'ente/persone gestori, con particolare riferimento agli attrezzi utilizzati, agli ambienti dedicati alla pratica sportiva, agli impianti di ventilazione. A tal proposito l'ente/persona gestori, dovranno rilasciare alla scrivente apposita dichiarazione.
- 2) L'impianto sportivo dovrà essere dotato di disinfettanti/gel igienizzanti e consueti dispositivi di protezione individuali, quali guanti e mascherine a norma, **preferibilmente con una sezione**



## **di protezione trasparente all'altezza delle labbra per facilitare la comunicazione (lettura labiale).**

- 3) L'atleta e gli eventuali altri operatori sportivi (tecnico/preparatore atletico/ accompagnatore specializzato) opportunamente ed esclusivamente richiesti dagli atleti dovranno mantenere tra loro un distanziamento di almeno un metro.
- 4) **Tutti gli atleti interessati dovranno essere muniti del certificato d'idoneità agonistica regolarmente rilasciato da un medico dello sport ed aver eseguito Test antigenici- Covid 19, 48 ore prima della manifestazione.** Gli atleti e gli eventuali accompagnatori dovranno inoltre produrre un'autocertificazione attestante l'assenza d'infezione pregressa da SARS Covid 2, l'assenza di sintomi negli ultimi 14 giorni quali Febbre (maggiore di 37.4 °C), Tosse, Dolore muscolari, Difficoltà respiratoria, Astenia (stanchezza), Raffreddore, Mal di gola, Diarrea, Perdita del gusto (ageusia), Perdita dell'olfatto (anosmia) e l'assenza di rischi eventuali di contagio.
- 5) Tutti gli operatori sportivi di supporto (non gli atleti) dovranno necessariamente indossare guanti e mascherine a norma, **preferibilmente con una sezione di protezione trasparente all'altezza delle labbra per facilitare la comunicazione (lettura labiale).**
- 6) Gli atleti dovranno utilizzare il proprio materiale/attrezzatura in via esclusiva per tutto il proprio allenamento/competizione, ovvero in caso di utilizzo di strumenti condivisi da altri atleti dovranno provvedere alla sanificazione ad ogni utilizzo.
- 7) In caso di più atleti nel medesimo impianto sportivo, gli stessi, oltre ad osservare sempre la distanza interpersonale di due metri, potranno allenarsi nella medesima corsia / spazio / area di gioco (fatta eccezione per gli operatori di supporto sopra menzionati che dovranno mantenere comunque la distanza di due metri).
- 8) Spogliatoi, qualora l'impianto ne permetta un utilizzo agevole:
  - Prevedere il controllo e la rilevazione dell'accesso degli utenti in modo opportunamente distanziato per mantenere le distanze di sicurezza;
  - Installazione di distributori automatici di salviette disinfettanti o gel disinfettante per la pulizia;
  - Prevedere la presenza costante di personale di pulizia;
  - Ove necessario verificare continuamente che il ricambio d'aria sia adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
  - Ove possibile installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le indicazioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus;
  - Ove possibile posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale.

Si consiglia, quanto più possibile, di utilizzare gli spazi scoperti dell'impianto sportivo.

Dato che le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore sulle superfici, è importante considerare che, come informa il Ministero della Salute, l'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus riducendo la carica virale ed annullando la sua capacità di



infettare le persone: ciò può essere ottenuto utilizzando ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1%. Ricordarsi di disinfettare sempre gli oggetti di uso frequente (il telefono cellulare, gli auricolari o il microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). Inoltre le superfici toccate frequentemente devono essere pulite il più spesso possibile (almeno giornalmente e se possibile più frequentemente). Esempi di queste superfici sono: maniglie e barre delle porte, sedie e braccioli, ripiani del tavolo, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc... Si ricorda, inoltre, l'importanza del ricambio d'aria nei locali sia durante attività fisica che dopo l'utilizzo dei prodotti di pulizia/disinfezione.

## **L'igiene delle mani deve essere eseguita spesso, in particolare ogni volta che vengono rimossi i dispositivi di protezione.**

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l'attività di allenamento è necessario che l'atleta:

- non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni;
- goda di buona salute generale;
- non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, ecc.);
- se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere l'attività sportiva;
- se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni.

## **Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario:**

- effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva;
- lavare immediatamente l'abbigliamento tecnico in lavatrice;
- lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l'allenamento (ciabatte, borracce, ecc.);
- provvedere a rifornire il proprio "kit sanitario per l'allenamento" (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.).

Si specifica, quindi, come da DPCM del 3 dicembre 2020, che gli eventi e le competizioni aggiornate al 31 gennaio 2021 e **DPCM del 14 gennaio 2021 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021**, come da Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 e Decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021 si dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- **Test antigenici vanno effettuati entro le 48 ore antecedenti la disputa della gara (in caso di disputa di più gare nel corso della stessa settimana il test settimanale va comunque effettuato prima della gara programmata nel fine settimana). L'analisi e la refertazione dei Test Antigenici sopra indicati dovranno essere effettuati da una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale.**
- Eventi e competizioni che rispettino il requisito del **preminente interesse nazionale**, inteso come le competizioni aventi natura internazionale (che abbiamo specificato l'organismo





internazionale di riferimento) e le competizioni aventi le caratteristiche di campionato italiano o evento di pari entità.

- Eventi e competizioni che prevedano la presentazione agli organizzatori, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità del 4 marzo 1993.
- Eventi e competizioni che prevedano la conservazione della certificazione per l'attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.

La Società organizzatrice/ospitante obbligatoriamente dovrà provvedere a nominare un Delegato Gestione Evento (DGE) o Responsabile COVID, nel suo ruolo di gestore e responsabile dell'evento dovrà:

- Accertarsi che tutti i partecipanti – atleti e staff sportivo ed eventuali spettatori siano in possesso di autocertificazione che attesti il loro stato di salute, detta autocertificazione deve essere conservata come previsto dalla legge sulla Privacy,
- Redigere un registro delle presenze all'evento organizzato, da presentare alle autorità competenti che ne faranno richiesta.
- Gestire l'accesso ai luoghi dell'evento (sia esso in piazza, sia esso all'interno di strutture sportive o similari) e fornire informazioni sulle misure e norme igieniche.
- Gestire le distanze all'interno delle strutture e negli spazi all'aperto.
- Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene distanza di sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione e svolgimento dell'evento.
- Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco.
- Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società ospitante (tipologia di mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali guanti, ecc).
- Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a regolamenti regionali.
- Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà essere autorizzato da parte dell'organizzatore, il quale avrà cura di rilasciare un apposito accredito indicante le zone di accesso consentite.
- Il personale ammesso allo svolgimento di attività in occasione delle gare dovrà essere dotato di dispositivi di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle autorità competenti e, ad ogni modo, dovrà indossare dispositivi di protezione conformi alle specifiche funzioni richieste, nonché avere a disposizione distributori per gel igienizzante.

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport n. 3180 del 04/05/2020 e del 17/05/2020 che rimangono fonte primaria.

## **Autocertificazione**

Prima della ripresa delle attività a tutti gli operatori sportivi coinvolti (atleti, allenatori/istruttori/, dirigenti) verrà richiesto il rilascio di un'**AUTOCERTIFICAZIONE** (allegato 2 viene inviato al



momento dell'assegnazione del Campionato) che dovrà essere sottoscritta e dovrà attestare l'assenza dei sintomi da infezione SARS-COV-2 e dei rischi di contagio per quanto di propria conoscenza.

L'autocertificazione sarà consegnata al Referente COVID-19 (allegato 1 – modello da compilare a cura del nominato e da inviare alla FSSI, almeno 30gg prima del Campionato. Il modello relativo alla nomina del Referente Covid 19 viene inviato al momento dell'assegnazione del Campionato). Il Referente COVID-19 conserverà l'autocertificazione secondo le modalità previste dalla normativa sulla Privacy vigente.

### **Auto-monitoraggio clinico individuale**

Nella fase successiva alla ripresa delle attività non si dovrà presentare l'autocertificazione e ciascuno sarà tenuto ad auto monitorarsi dal punto di vista clinico.

Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la sintomatologia tipica da COVID 19, febbre oltre 37,5, presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale, tutti i partecipanti dovranno ritenersi esclusi dalla partecipazione all'allenamento e darne notifica, tempestivamente, al Delegato alla vigilanza, al medico di fiducia o medico di base per l'attivazione delle procedure di indagine più approfondite.

### **Riammissione di soggetti positivi al COVID 19 al gruppo di lavoro**

Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID 19 e guariti, per essere riammessi alle attività sportive dovranno presentare un certificato di guarigione, rilasciato da un infettivologo o dalla struttura di igiene pubblica della ASL di competenza che attesti l'avvenuta guarigione.

Tutti gli atleti, dovranno sottoporsi a nuova visita di idoneità all'attività sportiva agonistica (non agonistica per i minori di 11 anni), che verifichi l'effettivo stato di salute dopo il decorso della malattia.

Per tutti gli atleti professionisti si fa riferimento al DPCM prot. n. 3180 del 04/05/2020.

### **Certificazione di idoneità agonistica**

Si ricorda che tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica per i maggiori di anni 11, non agonistica per i minori, in corso di validità.

**Il DPCM del 14 gennaio 2021 ed allegati, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 il nuovo DPCM del 6 marzo 2021 in vigore fino al 6 aprile 2021, lasciano le regole in ambito sportivo invariate rispetto a quelle del DPCM del 3 dicembre 2020.**

### **TERMINI CONCLUSIVI**

Gli atleti debbono rispettare tassativamente tutte le suddette condizioni federali ed attenersi in modo particolare alle prescrizioni contenute nelle linee guida e alle relative note di approfondimento in merito a chi ha contratto il COVID19.

**IL PRESENTE DOCUMENTO È SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI DERIVANTI DA NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O FEDERALI**